



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7891 del 2021, proposto da

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

██████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/2023 della Regione Puglia;

- dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020;
- della graduatoria definitiva della Regione Puglia pubblicata sul BURP n. 66 del 13.05.2021 nella parte in cui il ricorrente è dichiarato non idoneo e collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023;
- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;
- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:
- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

Nonché' per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E per la conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha partecipato al concorso, indetto dalla regione Puglia, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020-2023, ed è stato ritenuto non idoneo alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di 59 su 100 e non ammesso alla frequentazione del corso stesso, essendosi collocato oltre l'ultimo piazzamento utile (n. 100).

punti.

La ricorrente ha contestato 3 quesiti del test (nn. 2, 8 e 70) deducendo che il riconoscimento di ulteriori punti potrebbe garantirgli di aumentare il suo

punteggio in modo tale di garantirgli l'idoneità.

Infatti, il ricorrente ha dichiarato di aver interesse anche solo a conseguire un giudizio di idoneità,

si sono costituite le Amministrazioni resistenti.

Con ordinanza n. 9635/2021 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio e con successiva ordinanza n. 5931/2021 è stata accolta la richiesta misura cautelare, disponendo l'ammissione con riserva, ed è stato nominato un verificatore *“per accertare, in contraddittorio con le parti, la fondatezza della contestazione avanzata dalla ricorrente, alla luce dei motivi di ricorso proposti”*.

Alla camera di consiglio, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a. e come da richiesta della ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato alla luce della verifica depositata il 17 gennaio 2022.

In particolare, il verificatore ha rilevato che, con riferimento alla domanda “oftalmopatia basedowiana” la domanda è stata posta in termini chiari definendo la condizione, lo stadio di gravità e 5 possibili opzioni terapeutiche da selezionare in termini di efficacia, tuttavia la risposta indicata dalla commissione esaminatrice come corretta (d) è erronea; la risposta corretta è beta bloccanti (e).

Quest'ultima risposta, cioè quella ritenuta corretta dal Verificatore, è la risposta data dalla ricorrente, con la conseguenza che a questa deve essere assegnato un ulteriore punto, in base a quanto sancito nel bando che prevedeva un punto per ogni risposta corretta.

Per quanto riguarda la domanda dosi “radiazioni assorbite TC/Rx” il Verificatore ha ritenuto la non corretta formulazione della domanda e l'impossibilità per i candidati di identificare una sola risposta corretta fra quelle indicate.

Il Verificatore conclude, quindi, di esprimere *“un parere favorevole al ricorrente poiché la domanda non è formulata correttamente e non vi è possibilità di risposta corretta univoca fra quelle indicate nel quiz. La domanda va di conseguenza annullata”*.

Con riferimento, infine, alla domanda “mal di schiena e RX rachide lombare” il Verificatore ha ritenuto la domanda chiara e non ambigua, “*riferendosi ad una questione ben nota (opportunità o meno di eseguire un esame Rx rachide lombare nel contesto di una lombalgia acuta, esame considerato ad alto rischio di inappropriatezza)*”, precisando però che non vi era la possibilità per il candidato di individuare una ed una sola risposta corretta fra quelle proposte.

Il Verificatore ha poi concluso ritenendo “*che la domanda vada annullata, non essendo possibile individuare una risposta corretta fra quelle presentate*”.

In relazione ai due quesiti sopra detti, per i quali il Verificatore ha ritenuto l'impossibilità di individuare una risposta corretta, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione per la quale <<la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.”

Secondo il Giudice d'Appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dalla parte ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.

Coerentemente con la posizione già assunta dalla Sezione in analoga fattispecie (sentenza n. 14267/2019), il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che “la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente

chiede tutela” (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l’interesse pubblico alla prosecuzione e al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi (senza annullare l’intera procedura)>> (sent. n. 9956/2021).

Sulla base dei principi sopra detti e delle risultanze del Verificatore devono essere attribuiti alla ricorrente ulteriori 3 punti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione regionale di procedere alla riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione della ricorrente, con conseguente rettifica della graduatoria.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Ministero resistente, così come le spese del Verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali che si liquidano in [REDACTED] oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Pone a carico del Ministero della Salute al pagamento delle spese della Verificazione che liquida in euro 500,00 (cinquecento), anche alla luce del fatto che lo stesso Verificatore è stato nominato in più giudizi analoghi con coincidenza parziale di alcuni quesiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO